

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 128-A)

*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81
del Regolamento - Relazione orale*

TESTO PROPOSTO DALLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DELLA PORTA, SALERNO e COSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 1979

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione
della razione viveri al personale delle forze armate in
servizio negli aeroporti

Comunicato alla Presidenza il 23 ottobre 1979

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

10 ottobre 1979

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore corso a condizione che, attraverso un'opportuna modifica dell'ultimo comma dell'articolo unico, venga esplicitamente sancito che la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri è convalidata nei limiti degli stanziamenti a tal fine già iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1979 e, in ogni caso, senza alcun onere aggiuntivo di bilancio.

CAROLLO

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate in servizio negli aeroporti

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, è sostituito dal seguente:

« Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1979, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri ».

È convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in materia di corresponsione della razione viveri al personale delle forze armate

Articolo unico.

Identico:

« Fino a quando le mense ufficiali e sottufficiali di cui al precedente comma non saranno attrezzate in maniera da garantire la partecipazione ad esse di tutti gli aventi diritto, e comunque non oltre il 1980, agli ufficiali, sottufficiali e personale civile potrà essere corrisposto in contanti il controvalore della razione viveri ».

È convalidata la corresponsione in contanti del controvalore della razione viveri effettuata prima dell'entrata in vigore della presente legge, nei limiti degli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio.